



Città di Cossato

CITTA' DI COSSATO

PROVINCIA DI BIELLA

Ordinanza del Responsabile Polizia Locale n. 113 del 21/07/2026

Oggetto: ORDINANZA PER LA DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE NEL CENTRO DELLA CITTÀ DI COSSATO, PER LO SPOSTAMENTO DEL MERCATO NON ALIMENTARE DA PIAZZA CROCE ROSSA ITALIANA CAUSA SVOLGIMENTO LUNA PARK 2026.

IL COMANDANTE

VISTA la deliberazione n. 138 del 08/07/2026 emessa dalla Giunta Comunale della Città di Cossato, con la quale viene disposto lo spostamento del mercato settimanale non alimentare del mercoledì, ordinariamente svolto in piazza Croce Rossa Italiana, nelle altre vie cittadine, a causa della compresenza nella medesima piazza, nei giorni di mercoledì 12, 19 e 26 agosto 2026, del Luna Park 2026;

VISTA la comunicazione prot. n. 18905 del 09/07/2026 trasmessa dal Settore Area Tecnica e Servizi al Territorio, Ufficio Attività Economiche, Polizia Amministrativa e SUAP, della Città di Cossato, inerente le date e gli orari del Mercato spostato che troverà svolgimento nel mese di agosto 2026;

VISTA la planimetria allegata alla suddetta comunicazione, raffigurante i posteggi da adibire ai commercianti nonché l'illustrazione delle vie interessate;

VISTE le caratteristiche tecniche delle strade in questione e tenuto in considerazione del traffico che vi si svolge;

SENTITO il parere dei competenti uffici comunali;

VISTO il d.lgs. 285/1992 e ss.mm.ii. "Nuovo codice della strada", ed in particolar modo gli artt. 5, 6 e 7 del medesimo;

VISTO il d.P.R. 495/1992 e ss.mm.ii. "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada" ed in particolar modo l'art. 180;

VISTO il combinato disposto degli artt. 50 e 107 d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e degli artt. 16 e 17 d.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", secondo cui l'adozione di tutti gli atti amministrativi, anche a rilevanza esterna e pur di contenuto discrezionale, nel rispetto dei criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti e da atti generali di indirizzo, competono ai dirigenti;

VISTO il decreto del Sindaco della Città di Cossato n. 14 del 28/03/2025, con il quale è stato individuato il Comandante del Corpo di Polizia Locale della Città di Cossato, al quale è conferito incarico di Elevata Qualificazione tra le cui attribuzioni, meglio esplicitate

nell'allegato A) al citato provvedimento, figura l'assunzione delle ordinanze in materia di viabilità, fatta salva la surroga, in caso di assenza od impedimento del medesimo, da parte del Vice Comandante pro-tempore;

ACCERTATA l'assenza di conflitti di interesse e quindi l'insussistenza di alcun obbligo di astensione in ordine al presente procedimento in capo al sottoscrittore del presente atto;

VISTO il vigente statuto comunale;

VISTO il vigente ordinamento degli uffici e dei servizi

Per i motivi espressi in premessa;

ORDINA

1) AGLI UTENTI DELLA STRADA:

1.1) dalle ore **06:00** alle ore **16:00** dei giorni di mercoledì **12/08/2026 – 19/08/2026** e mercoledì **26/08/2026**, in:

1.1.1) via Ranzoni, tratto ricompreso tra l'intersezione regolata da rotatoria tra via Guglielmo Marconi e piazza Generale Giuseppe Perotti, e piazza Croce Rossa Italiana; **via Guglielmo Marconi**, tratto ricompreso tra l'intersezione regolata da rotatoria tra via Ranzoni e piazza Generale Giuseppe Perotti, ed il civico 7 di via Guglielmo Marconi; **piazza Generale Giuseppe Perotti**; **piazza Ermanno Angiono**; **via Alessandro Lamarmora**; l'istituzione temporanea di:

1.1.1.1) DIVIETO DI TRANSITO a tutte le categorie di veicoli, ad eccezione di quelli al servizio dei commercianti ambulanti assegnatari dei posteggi ed utilizzati per la vendita;

1.1.1.2) DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA a tutte le categorie di veicoli, ad eccezione di quelli al servizio dei commercianti ambulanti assegnatari dei posteggi ed utilizzati per la vendita;

1.1.2) via Don Giovanni Minzoni, l'istituzione temporanea di:

1.1.2.1) DIVIETO DI TRANSITO a tutte le categorie di veicoli, ad eccezione di quelli al servizio dei residenti nella strada nonché ai veicoli in servizio di emergenza;

1.1.2.2) DOPPIO SENSO, limitatamente ai veicoli delle persone residenti ed agli autorizzati al transito;

1.1.3) via Trieste, l'istituzione temporanea di SENSO UNICO con direzione est-ovest (da via Guglielmo Marconi a via Giacomo Matteotti);

1.1.4) via Guglielmo Marconi, limitatamente al tratto ricompreso tra l'intersezione con via Trieste ed il civico 7 di via Guglielmo Marconi medesima, l'istituzione temporanea di STRADA SENZA USCITA in direzione sud a tutte le categorie di veicoli;

1.1.5) traversa di collegamento dall'area di sosta coperta del supermercato CONAD all'area di sosta dell'ex area Gaudino, l'istituzione temporanea di:

1.1.5.1) TRANSITO ALTERNATO A VISTA con diritto di precedenza in direzione ovest-est (dall'uscita dell'area di sosta coperta del supermercato CONAD all'area di

sosta dell'ex area Gaudino) e con obbligo di dare precedenza in direzione opposta;

1.1.5.2) DIVIETO DI TRANSITO a tutte le categorie di veicoli in corrispondenza dell'accesso all'area di sosta ad ovest del mercato coperto con provenienza dall'area di sosta ex area Gaudino;

1.1.6) via della Repubblica, in corrispondenza dell'intersezione regolata da rotatoria con via dei Giardini e via della Costituzione ed in riferimento alla prosecuzione su via della Repubblica in direzione di via Alessandro Lamarmora, l'istituzione temporanea di STRADA SENZA USCITA;

1.1.7) via Giuseppe Mazzini, in corrispondenza dell'intersezione regolata da lanterna semaforica con via Alessandro Lamarmora e via Giovanni Amendola, l'istituzione temporanea di:

1.1.7.1) DIREZIONE OBBLIGATORIA DIRITTO, con prosecuzione su via Giuseppe Mazzini medesima, in riferimento al senso di marcia est-ovest (Cossato-Biella);

1.1.7.2) DIREZIONI CONSENTITE DIRITTO E DESTRA, con prosecuzione su via Giuseppe Mazzini medesima o svolta su via Giovanni Amendola, in riferimento al senso di marcia ovest-est (Biella-Cossato);

1.1.8) via Giovanni Amendola, in corrispondenza dell'intersezione regolata da lanterna semaforica con via Alessandro Lamarmora e via Giuseppe Mazzini, l'istituzione temporanea di DIREZIONI CONSENTITE DESTRA E SINISTRA su via Giuseppe Mazzini per i veicoli in immissione su tale via;

2) ALL'UFFICIO VIABILITÀ:

2.1) di posizionare:

2.1.1) in corrispondenza degli accessi all'area interdetta al transito, la prevista segnaletica di DIVIETO DI TRANSITO (figura II.46 d.P.R. 495/1992) integrata dall'indicazione delle date e dell'orario di validità;

2.1.2) su tutta l'area interdetta al transito, la prevista segnaletica di DIVIETO DI SOSTA (figura II.74 d.P.R. 495/1992) integrata da pannello di RIMOZIONE FORZATA (modello II.6/m d.P.R. 495/1992) nonché dall'indicazione delle date e dell'orario di validità, **almeno 48 ore prima della vigenza (artt. 6 c. 4 lett. f) e 7 c. 1 lett. a) d.lgs. 285/1992)**;

2.1.3) in piazza Piave:

2.1.3.1) in corrispondenza dell'intersezione con via Don Giovanni Minzoni ed in riferimento all'accesso sulla medesima:

2.1.3.1.1) la prevista segnaletica di DIVIETO DI TRANSITO (figura II.46 d.P.R. 495/1992) integrata dall'indicazione "ECCEP TO RESIDENTI" nonché dall'indicazione delle date e dell'orario di validità;

- [illegible]

CONAD, la prevista segnaletica di DARE PRECEDENZA NEI SENSI UNICI ALTERNATI (figura II.41 d.P.R. 495/1992);

2.1.6.4) in corrispondenza dell'accesso all'area di sosta ad ovest del mercato coperto con provenienza dall'area di sosta dell'ex area Gaudino nonché dall'accesso all'area di sosta privata a sud di questa, la prevista segnaletica di DIVIETO DI TRANSITO (figura II.46 d.P.R. 495/1992) integrata dall'indicazione delle date e dell'orario di validità;

2.1.7) in via della Repubblica, in corrispondenza dell'intersezione regolata da rotatoria con via dei Giardini e via della Costituzione, in riferimento alla prosecuzione su via della Repubblica in direzione di via Alessandro Lamarmora, la prevista segnaletica di STRADA SENZA USCITA (figura II.309 d.P.R. 495/1992);

2.1.8) in via Giuseppe Mazzini, in corrispondenza dell'intersezione regolata da lanterna semaforica con via Alessandro Lamarmora e via Giovanni Amendola:

2.1.8.1) la prevista segnaletica di DIREZIONE OBBLIGATORIA DIRITTO (figura II.80/a d.P.R. 495/1992), in riferimento al senso di marcia est-ovest (Cossato-Biella) con prosecuzione su via Giuseppe Mazzini medesima, nonché l'apposizione di un'idonea copertura atta ad oscurare la segnaletica permanente di DIREZIONI CONSENTITE DIRITTO E DESTRA (figura II.81/b d.P.R. 495/1992) in riferimento alla svolta su via Alessandro Lamarmora;

2.1.8.2) la prevista segnaletica di DIREZIONI CONSENTITE DIRITTO E DESTRA (figura II.81/b d.P.R. 495/1992), in riferimento al senso di marcia ovest-est (Biella-Cossato) con prosecuzione su via Giuseppe Mazzini medesima o svolta su via Giovanni Amendola;

2.1.9) in via Giovanni Amendola, in corrispondenza dell'intersezione regolata da lanterna semaforica con via Giuseppe Mazzini e via Alessandro Lamarmora, la prevista segnaletica di DIREZIONI CONSENTITE DESTRA E SINISTRA (figura II.81/a d.P.R. 495/1992) su via Giuseppe Mazzini per i veicoli in immissione su tale via;

2.2) di provvedere per tempo, al ricorrere di ogni periodo di vigenza della presente ordinanza, all'installazione della relativa segnaletica temporanea, eventualmente oscurando la segnaletica permanente in contrasto, nonché, al termine di ogni periodo di vigenza della medesima ordinanza, al ripristino della viabilità ordinaria;

3) AGLI OPERATORI COMMERCIALI AMBULANTI:

3.1) di garantire continuativamente, in caso di necessità, l'operatività di eventuali veicoli in servizio di emergenza;

DISPONE

- 1) che sia fatto obbligo a chiunque spetti di fare rispettare la presente ordinanza;
- 2) che la presente ordinanza sia inserita nella raccolta ufficiale agli atti di questa Amministrazione;
- 3) che la presente ordinanza sia resa nota mediante pubblicazione, per quindici giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Amministrazione;
- 4) che la presente ordinanza sia trasmessa al richiedente ed alle locali competenti autorità e pubblici servizi essenziali interessati;

INFORMA

- 1) che, ai sensi della l. 241/1990:
 - 1.1) l'unità organizzativa responsabile del procedimento è l'Ufficio Polizia Municipale Comando e Servizi dell'Area Tecnica e Servizi al Territorio della Città di Cossato;
 - 1.2) il responsabile del procedimento è il V.Comm. di P.L. Andrea REY;
 - 1.3) il responsabile dell'adozione del provvedimento finale è il Com.te Comm. di P.L. Davide VILLANOVA;
- 2) che, con decorrenza dalla pubblicazione del presente atto, avverso il medesimo è alternativamente ammesso:
 - 2.1) entro sessanta giorni, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, ai sensi della l. 1034/1971;
 - 2.2) entro centoventi giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del d.P.R. 1199/1971.

IL COMANDANTE <i>Ufficio Polizia Municipale Comando e Servizi</i> <i>Comm. Davide VILLANOVA*</i>

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. n. 82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate.